



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE di PALERMO

sezione v civile  
specializzata  
in materia di impresa

composto dai signori:

Dott.ssa Caterina Ajello	Presidente
Dott.ssa Rachele Monfredi	Giudice
Dott. Andrea Illuminati	Giudice Est.

riunito in camera di consiglio

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento portante il RG n° 507/17 degli affari civili cui

tra

D'Agnese Francesco, Di Perna Florulli Giuseppe e Cafarella Lidia (avv.ti  
Giuseppe Saitta e Avv. Giuliano Saitta)

- attori -

e

Cooperativa Edilizia a r.l. "Il Centododici", in persona del suo legale  
rappresentante *pro tempore* (avv. Francesco Pizzuto)

- convenuta -


CONCLUSIONI

v. verbale di udienza del 22.3.21

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, D'Agnese Francesco, Di Perna Florulli Giuseppe e Cafarella Lidia adivano il Tribunale di Palermo – Sezione Specializzata in materia di Imprese –e, nel premettere di essere soci della Cooperativa Edilizia a r.l. " Il Centododici", impugnavano i provvedimenti con i quali l'organo amministrativo della Cooperativa - con note datate 20.10.2016 e





notificate tra il 26.10.2016 e il 28.10.2016 - aveva escluso gli stessi attori dalla compagine societaria (i) per ritenuta morosità accumulata nel corso degli anni nel pagamento delle somme dovute per la realizzazione degli immobili oggetto di assegnazione; (ii) per mancata consegna dei documenti “*richiesti, necessari per proseguire con l’iter amministrativo presso l’autorità competente*”.

A fondamento dell’impugnazione gli attori adducevano: 1. l’invalidità dei provvedimenti di esclusione per essere gli stessi stati adottati dal solo Presidente del C.D.A. anziché dall’organo collegiale, come invece richiesto dall’art. 10, primo comma, dello Statuto; 2. l’illegittimità delle stesse determine, in quanto adottate a notevole distanza di tempo dai fatti contestati ai soci, tanto in violazione dell’art. 2533 c.c. e dei principi di buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c.; 3. l’insussistenza della morosità contestata ai soci anche alla luce dei vizi riscontrati negli immobili da assegnarsi ai soci.

Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio la Cooperativa Edilizia a r.l. “*Il Centododici*”, eccependo pregiudizialmente l’incompetenza dell’A.G. in ordine alle domande degli attori in ragione della clausola compromissoria prevista dall’art. 28 dello Statuto della Società; nel merito, rilevava l’infondatezza delle impugnazioni, deducendo che le delibere di esclusione erano state adottate in conformità alle disposizioni di legge e statutarie.

Con provvedimento del 8.3.2017 il Giudice designato per la trattazione della causa di merito sospendeva in via d’urgenza le delibere di esclusione impuguate.


Senza attività istruttoria, all’udienza in epigrafe indicata il Giudice poneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concedendo i termini di cui all’art. 190 cpc

\*

2.- Così tratteggiata la res litigiosa, va in primo luogo evidenziato che l’eccezione di compromesso sollevata dalla convenuta è fondata sulla clausola compromissoria prevista dall’art. 28 dello Statuto della Cooperativa Edilizia a r.l. la quale devolve ad arbitri le controversie tra soci e cooperativa.

L’eccezione è, all’evidenza, infondata in ragione della previsione di cui all’art. 10 3° comma dello Statuto societario (versato in copia) che espressamente stabilisce che “*il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione*”, previsione la quale non può che intendersi





come derogatoria di quella (generale) inserita nel citato art. 28, soprattutto in ragione di quanto previsto dal (successivo) 4° comma del medesimo art. 10, laddove è previsto che “*lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la società*”, sì che evidentemente si è ritenuto di voler fare vagliare all’A.G.O., e non all’organo arbitrale, la legittimità di un’eventuale delibera di esclusione.


Procedendo dunque all’esame della validità delle determine di esclusione impugnate, si rileva che la volontà di esclusione si fonda essenzialmente sulla previsione dell’art. 2533 c.c., con riferimento alle gravi inadempienze che avrebbero connotato l’attività dei soci poi esclusi.

Ora, per costante orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. II sez. civile 04 dicembre 1995, n. 12487, seppur in tema di società di persone), le norme sull’esclusione del socio “*per gravi inadempienze*” hanno carattere speciale e sostituiscono quelle generali sulla risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, di cui agli artt. 1453 e segg. c.c., le quali non sono applicabili al contratto di società sia per la mancanza di interessi contrapposti tra il socio e l’ente sociale, sia per le diverse finalità cui esse sono preposte.

Infatti, la risoluzione mette nel nulla il rapporto contrattuale nei confronti della parte inadempiente, con gli effetti restitutori di cui all’art. 1458 c.c., e, nel caso le parti in contratto siano soltanto due, elimina del tutto il rapporto con i reciproci obblighi restitutori delle parti di cui alla citata disposizione di legge; l’esclusione del socio comporta, invece, soltanto lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente al socio inadempiente, con il diritto di quest’ultimo esclusivamente ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, ma non anche, di per sé, lo scioglimento della società, neppure nel caso in cui i soci siano soltanto due, perché, in tale ipotesi, la società si scioglie solo se, nel termine di sei mesi, non venga ripristinata la pluralità di soci.

Si osserva ancora, per quanto riguarda l’ipotesi prevista al 1° co. dell’art. 2533 c.c. (esclusione per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico), che il carattere della gravità, in base alla disciplina generale, deve essere vagliato in relazione al peculiare interesse del creditore, quindi al mancato – o particolarmente difficoltoso - raggiungimento dello scopo sociale, trattandosi di





condotte che possano avere inciso negativamente sulla situazione economica dell'ente, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini.

Quanto, infine, al riparto dell'*onus probandi* (ex art. 2697 c.c.), è opportuno rammentare che nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una Società cooperativa, incombe su quest'ultima l'onere di provare i fatti posti a base della determina impugnata (Cassazione sez. I 20 luglio 1993 n. 8096; Cassazione civile sez. I 26 settembre 2013 n. 22097): la veste processuale di convenuta è infatti puramente formale, non diversamente che in qualsiasi altro giudizio a struttura oppositiva o impugnativa di un provvedimento giudiziale, ovviamente nel solco di quelle che sono le argomentazioni e le eccezioni formulate dal socio (o dai soci, nella specie) opponente.

Ciò debitamente premesso, nel caso di specie le comunicazioni relative alla esclusione dei soci risultano in primo luogo decisamente scarse; tanto da essere impuginate anche sotto il profilo formale, siccome ritenute non riconducibili al consiglio di amministrazione (così come richiesto dall'art. 10, primo comma, dello Statuto) ma al solo Presidente che ha sottoscritto le comunicazioni di esclusione, contestazione questa cui non ha fatto seguito la prova dell'adozione delle delibere da parte dell'organo collegiale.


Al contempo e venendo alle ragioni poste a base delle delibere di esclusione, non è stato dimostrato l'effettivo compimento da parte degli attori degli addebiti loro ascritti nonché la gravità degli stessi.

In merito, anzitutto, alla morosità contestata, si apprende solo dalle reciproche allegazioni delle parti nell'odierno giudizio - stante la genericità sul punto delle comunicazioni di esclusione -, che la stessa discenderebbe dal mancato pagamento da parte degli attori della quota di pertinenza dei costi dei lavori di costruzione delle unità abitative da assegnare ai soci.

E tuttavia, la sussistenza del credito vantato dalla Cooperativa (come quantificato alle pagg. 14 - 16 della comparsa di costituzione e asseritamente rimasto inadempito) non trova fondamento in bilanci regolarmente approvati, né in delibere societarie validamente adottate (le sole che valgono ad impegnare i soci nei confronti della Società).

Il fatto che, in base all'art. 8 dello Statuto, il socio sia obbligato - tra le altre cose - *“al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi*





*costruttivi a cui partecipi” nonché “a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società” e che il successivo art. 10 preveda espressamente, tra le ipotesi di esclusione, “la morosità, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti”, non valgono certamente ad esimere la Società dal provare la sussistenza dei crediti di cui lamenta il mancato incasso.*

La necessità da parte della cooperativa di produrre in giudizio i titoli posti a base delle pretese creditorie e che si assume rimaste inadempite, non viene inoltre certamente meno alla luce di quanto riportato nel verbale di Assemblea del 27 giugno 2015 - convocata tra l'altro per *“l'esame della morosità dei soci ed azioni da intraprendere”* - nel corso della quale gli odierni attori si erano genericamente dichiarati debitori nei confronti della Società, senza peraltro precisare le somme effettivamente dovute (*“...Di Perna Florulli Giuseppe, D'Agnesse Francesco e Cafarella Lidia, chi in presenza e chi per delega, dichiarano di non essere disposti a versare le somme di cui sono debitori nei confronti della Cooperativa o, meglio, di non aver versato fino ad oggi tali somme a causa della presenza nelle rispettive unità di alcuni vizi ...”*); tali dichiarazioni - in difetto di prova della sussistenza di determine assembleari validamente approvate - evidenziano (al più) la prassi seguita dagli amministratori della cooperativa, certamente illegittima, di effettuare la ripartizione delle spese di costruzione degli alloggi tra i soci in assenza nel necessario atto deliberativo.

Si consideri inoltre che - così come riconosciuto dalla stessa convenuta nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. dalla stessa introdotto innanzi al Tribunale di Patti - la Cooperativa Edilizia a r.l. *“Il Centododici”* risulta a propria volta debitrice degli odierni attori per l'importo di €. 14.846,26, a questi dovuto in forza della sentenza nr. 441/15 resa dal Tribunale di Patti in esito al giudizio RG. 714/11 intercorso tra le medesime parti.

Ogni pretesa creditoria della convenuta - anche ove provata - avrebbe allora dovuto essere compensata con i crediti a propria volta vantati dagli attori nei confronti della stessa.

Per quanto detto, la prima contestazione non può essere posta a fondamento delle delibere di esclusione impugnate.

Quanto, inoltre, all'ulteriore profilo di inadempienza contestato agli attori ed



indicato nelle comunicazioni di esclusione, quello cioè di non aver  
“...ottemperato nemmeno alla richiesta di invio dei documenti richiesti necessari per proseguire con l'iter amministrativo presso l'autorità competente nonostante i diversi solleciti, in ultimo quello formalizzato in assemblea il 28 giugno 2016 ove i soci inadempienti vengono invitati i quali provocano un danno alla compagine sociale in quanto blocca i procedimenti in corso, a presentarli entro il termine perentorio di 15 giorni a decorrere da oggi 28/6/2016...”, è sufficiente osservare come l'addebito - appena adombrato quale motivo di revoca (che si incentra invece sulla mora di cui si è appena detto) - appaia formulato in termini a tal punto generici da non consentire neppure l'istaurazione del contraddittorio sul punto.

Non è in particolare dato intendere - stante la genericità della contestazione, non chiarita dalla cooperativa neppure nel corso del presente giudizio - quali sarebbero i documenti non consegnati e i procedimenti amministrativi in cui questi avrebbero dovuto essere prodotti; né vengono specificati i danni causati alla Società a seguito di detta mancata produzione.


Se si considera che, in base al costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, in sede di giudizio di opposizione a delibera di esclusione del socio “il giudice è tenuto a valutare la legittimità della delibera di esclusione alla luce dei soli fatti in essa indicati” e che pur non essendo “necessaria un'analitica descrizione dei fatti” ... “tale indicazione deve in ogni caso essere idonea a far comprendere le ragioni della rottura del rapporto fiduciario” (cfr. Tribunale di Padova, 9 agosto 2019, v. anche Sentenza n. 2975/2017 del 14/03/2017 del Tribunale di Milano Sez. Specializzata in materia d impresa), si vede bene come nella fattispecie la contestazione risulti sprovvista dei requisiti minimi richiesti al fine di essere posta a base delle delibere di esclusione impugnate.

L'impugnazione va, perciò, accolta.

\*

3. - Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta (ex art. 91 cpc) e si liquidano in favore degli attori – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14) – in complessivi €. 3.393,00 per il giudizio di merito (= fase di studio: €. 1.013,00; fase introduttiva: €. 675,00; fase decisoria: €. 1.705,00) e in complessivi €. 2.227,00 per il giudizio cautelare





(= fase di studio: €. 1.030,00; fase introduttiva: €. 489,00; fase decisoria: €. 708,00), oltre a spese vive e ad oneri e accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;

- annulla le delibere di esclusione dei soci D'Agnesse Francesco, Di Perna Florulli Giuseppe e Cafarella Lidia comunicate dalla Cooperativa Edilizia a r.l. "Il Centododici", con note datate 20.10.2016 e notificate, rispettivamente, il 28.10.2016, il 26.10.2016 e il 26.10.2016;
- condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", a rifondere agli attori le spese di lite, che si liquidano in €. 3.393,00 per il giudizio di merito ed in €. 2.227,00 per il giudizio cautelare, oltre alle spese vive ed oneri e accessori di legge.

Così deciso a Palermo nella Camera di Consiglio della V<sup>^</sup> Sezione Civile del Tribunale, 9.7.21

Il Giudice Est.  
*dott. Andrea Illuminati*

Il Presidente  
*dott.ssa Caterina Ajello*

Arbitrato in Italia

